



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 17/06/2013

OGGETTO: Ricorso in appello avverso sentenza del Tribunale di Brindisi n. 610/2012. Incarico legale.

L'anno 2013 il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 13:20, e nel Palazzo Comunale .

Risultano presenti

1 Domenico FINA	Sindaco
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco
3 Agnese BALDASSARRE	Assessore
4 Cosimino RUBINO	Assessore
5 Maurizio GRECO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede la seduta il Sindaco Domenico FINA, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione avente per oggetto “**Ricorso in appello avverso sentenza del Tribunale di Brindisi n. 610/2012. Incarico legale.**”.

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 T.U. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA	Parere Favorevole di regolarità contabile ex art. 49 T.U. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Cataldo LOLLI
---	---

LA GIUNTA COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- a seguito della pronuncia del lodo arbitrale del 21.11.1995, reso esecutivo, dal Pretore di Ostuni, il 17.1.1996, nel giudizio vertito tra il Comune e l'ingegnere Pagliara Francesco, questo Ente ha pagato, con riserva di ripetizione, l'importo di L. 75.523.417 in favore del professionista;
- la Corte d'Appello di Lecce, conseguentemente alla impugnazione del predetto lodo proposta da questo Comune, con sentenza n. 531/99 ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale, ha compensato interamente tra le parti le spese di lite relative al giudizio arbitrale ed a quelle di impugnazione, ha posto le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale nella misura di metà a carico del Comune e per altra metà a carico dell'ing. Pagliara;
- la pronuncia della Corte è stata confermata dalla II sez. Civ. della Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 1223/03 ha rigettato il ricorso proposto dall'ing. Pagliara e ha compensato le spese e competenze relative al giudizio di legittimità;
- con deliberazione commissariale n.41 del 15.4.2003 è stato affidato all'avv. Dario Lolli l'incarico di promuovere giudizio nelle sedi ordinaria ed esecutive nei confronti dell'ing. Pagliara Francesco e del suo procuratore distrattario avv. Marino Anglani per conseguire la restituzione dell'importo di L. 100.019.073 corrispondenti ad € 51.655,54 a titolo di sorte capitale, spese di difesa liquidate e spese relative al funzionamento del Collegio Arbitrale, oltre interessi dall'epoca dell'avvenuto pagamento al saldo;
- con sentenza n. 610/2012 il Tribunale di Brindisi in data 11.5.2012:
 1. ha accolto la domanda di ripetizione delle somme proposte, condannato il convenuto ing. Pagliara alla restituzione della somma di € 41.627,17 corrispostagli in esecuzione del lodo arbitrale, oltre interessi ed al netto degli acconti corrisposti in corso di causa;
 2. ha condannato in solido l'ing. Pagliara e l'avv. Anglani alla restituzione di € 10.028,37 corrisposta dal Comune per spese legali, in esecuzione del lodo arbitrale, oltre interessi;
 3. ha accolto la domanda di manleva proposta dall'avv. Anglani nei confronti dell'ing. Pagliara.
- con ricorso del 1.2.2013 l'ingegnere Pagliara Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Magli del foro di Brindisi, ha interposto appello per la parziale riforma della sentenza n. 610/2012, chiedendo:
 1. di riconoscere, quale unico soggetto tenuto alla restituzione in favore di questo Comune della somma di € 10.028,37, relativamente alle competenze del lodo arbitrale, l'avv. Marino Anglani;
 2. di dichiarare e riconoscere che gli interessi legali da corrispondersi sulla sorte capitale vanno calcolati con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale e non da quello del pagamento così come riconosciuto dal Tribunale.

VALUTATA la necessità di contrapporre alle pretese dell'istante le ragioni di questo Ente innanzi alla Corte di Appello adita, al fine di vedere confermata la decisione del giudice di I grado che, se riformata nel senso richiesto determinerebbe:

1. la contrazione della garanzia del credito vantato, considerando anche la possibilità di un appello incidentale da parte dell'avv. Anglani che già in I grado si è costituito in giudizio per eccepire il suo difetto di legittimazione passiva;
2. la contrazione del credito per la diversa decorrenza degli interessi riconosciuti.

RITENUTO affidare l'incarico della rappresentanza in giudizio dell'Ente all'avv. Dario Lolli di San Donaci, che ha rappresentato l'Ente in tutte le fasi processuali che hanno interessato la vicenda, il quale, riscontrando la nota n. 4683 del 17.5.2013 si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico per l'importo onnicomprensivo di € 3.000;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, della pubblicazione, con link ben visibile nella homepage del sito nella sezione «*Trasparenza, valutazione e merito*», delle concessioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti, enti pubblici e privati, precisando che, con decorrenza 1.1.2013, tale pubblicazione, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni, di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE** il sindaco pro - tempore di questo Comune a costituirsi nel giudizio promosso, con ricorso del 1.2.2013, innanzi alla Corte di Appello di Lecce, dall'ing. Pagliara per la parziale riforma della sentenza n. 610/2012 emessa dal Tribunale di Brindisi.
2. **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio de quo all'avv. Dario Lolli di San Donaci.
3. **DI DARE ATTO CHE** la spesa autorizzata con il presente atto è di onnicomprensivi euro € 3.000.
4. **DI INCARICARE** il Responsabile del I Settore a provvedere:
 - ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134 attraverso l'indicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione «*Trasparenza, valutazione e merito*», dei dati elencati nel secondo comma dell'articolo richiamato;
 - all'approvazione del disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra questa amministrazione comunale ed il professionista incaricato;
 - all'assunzione dell'impegno spesa pari a onnicomprensivi € 3.000.
5. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta;

Il presente verbale, redatto secondo la volontà della Giunta Comunale, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Domenico FINA

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

N.527 DEL REGISTRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO PROT.
N. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo del 18-08-2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,

- 1) è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito comunale il giorno 19/06/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124);
- 2) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125);

Data 19/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VADACCA GIORGIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

[] che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva;

[X] che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3);

Data 19/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VADACCA GIORGIA

Visto: è copia conforme all'originale.

San Donaci, 19/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA